

LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1981, N. 4

Adeguamento della misura delle quote di aggiunta di famiglia e altre norme in materia di personale¹

Art. 1

La misura mensile delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, per ogni figlio e per i genitori a carico del dipendente, spettanti al personale regionale in attività di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 14.820 con effetto dal 1° luglio 1980 e a lire 19.760 con effetto dal 1° ottobre 1980 ed è automaticamente adeguata in conformità alle variazioni stabilite per il personale statale, con le decorrenze valevoli per lo stesso.

Art. 2

Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'indennità prevista dalla legge regionale 18 dicembre 1963, n. 32 e successive modificazioni è elevata a lire 150.000 mensili.

L'indennità stessa, che viene corrisposta al personale di ruolo e non di ruolo, non viene attribuita per i giorni di assenza dal servizio.

L'indennità di cui al presente articolo viene rivalutata, ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente, sulla base della somma

¹ In B.U. 21 aprile 1981, n. 21.

dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(omissis)*²

Art. 3³

[Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, modificate con l'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 3, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, a tutto il personale regionale di ruolo e non di ruolo.

Tutte le norme in contrasto con il presente articolo sono abrogate.]

Art. 4

L'Amministrazione regionale è tenuta a fornire ai dipendenti regionali dei servizi tecnici e catastali addetti alle squadre di rilievo per la ricostituzione della rete geodetica i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessari per i rilievi da svolgere in alta montagna o in zone disagiate.

Con regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicate le periodicità alle forniture e individuati i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessari.

² Integra il secondo comma dell'art. 1 della l.r. 18 dicembre 1963, n. 32.

³ L'articolo cessa di avere applicazione secondo quanto previsto dall'art. 62, comma 4 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 5

*(omissis)*⁴

Art. 6

*(omissis)*⁵

Art. 7⁶

In caso di incidente in viaggio di servizio compiuto con proprio automezzo, al dipendente in missione spetta il rimborso delle spese di riparazione dell'automezzo stesso, salvo una franchigia di lire 50.000 a carico del dipendente, semprechè non esista colpa grave del dipendente, l'incidente sia stato accertato da organo di polizia competente e non siano tenute al risarcimento terze persone.

Art. 8

È soppresso, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ruolo speciale degli assistenti sociali.

Il personale regionale appartenente al suddetto ruolo è collocato, anche in soprannumero, dalla stessa data, nel ruolo del personale amministrativo con la stessa qualifica ed anzianità già posseduta nel ruolo di provenienza.

⁴ Sostituisce l'art. 8 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

⁵ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 11 gennaio 1980, n. 1.

⁶ Si veda l'articolo 63-ter della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

Art. 9

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto in ragione di lire 180 milioni annui, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione.

